



Assemblea Straordinaria - Bari, 6 febbraio 2011

Proposta Modifiche statutarie

approvate con delibera del Consiglio Federale n. 15 del 16 gennaio 2011

L'Assemblea Nazionale

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata o **Posta Elettronica Certificata (PEC)** da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto. Avverso la mancata o errata attribuzione del diritto di voto può essere presentato ricorso innanzi alla Commissione d'Appello Federale secondo le modalità previste all'art.17 del Regolamento Organico.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.In tali ipotesi l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Federale

Art.42 – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede
 - b) da 10 Consiglieri, di cui 2 componenti Atleti ed 1 componente Tecnico Sportivo. I Consiglieri ed il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti di cui uno vicario
2. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
 - a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti
 - b) almeno 5 Consiglieri



Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

- 3. In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni di Consiglio per video o audio-conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.**
- 4.** Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.